

annuario 2010

Jahrheft 2010

des Schweizer Presserates

Revue annuelle 2010

du Conseil suisse de la presse

Annuario 2010

del Consiglio svizzero della stampa

Annuario 2010

del Consiglio svizzero della stampa

Jahrheft 2010

des Schweizer Presserates

Revue annuelle 2010

du Conseil suisse de la presse

Indice

Editoriale	3
Pietre miliari nella prassi del Consiglio della stampa	5
Rapporto annuale 2009	8
Revisione delle Direttive sulla Cifra 7 della «Dichiarazione»	18
Le inchieste «mascherate», uno strumento delicato non un mezzo per fare spettacolo (Peter Studer)	21
L'etica nella formazione dei giornalisti (Enrico Morresi)	26
Composizione del Consiglio della stampa 2010	30

Die Stellungnahmen des Schweizer Presserates sind unter

www.presserat.ch abrufbar.

Les prises de position du Conseil suisse de la presse sont accessibles

sous **www.presserat.ch**.

Le prese di posizione del Consiglio svizzero della stampa sono

accessibili al sito **www.presserat.ch**.

Per mesi, percorrendo il mondo delle «chat», un giornalista è corso dietro ai pedofili fingendosi una ragazzina in cerca di avventure. Poi ha dato loro appuntamento in Piazza del Trocadéro, a Parigi, e li ha filmati di nascosto. Infine, li ha denunciati alla polizia. Abbiamo sventato un reato infame, hanno detto a France 2 per giustificare la trasmissione del filmato.

La discussione suscitata in Francia dalla trasmissione «Les infiltrés» ha agitato le acque nella professione e ha avuto echi anche in Svizzera, principalmente in quella romanda. Ma è un dibattito che ci concerne tutti come giornalisti. La domanda è: può un giornalista trasformarsi in un ausiliario di polizia, denunciando le persone che ha contattato e filmato di nascosto?

C'è chi dice: il giornalista è un cittadino come tutti gli altri e la pedofilia è un crimine abominevole, perciò è dovere minimo di un cittadino quello di denunciare persone che un simile reato potrebbero commettere. Altri, e io tra questi, ritengono dannosa l'amalgama che si determina in tal modo tra la funzione del giornalista e quella del collaboratore di giustizia. E questo perché il rapporto tra un giornalista e la persona che intervista è un rapporto di fiducia, che non dipende dalle circostanze. Tradire tale fiducia equivale a rendere impossibile l'esercizio della professione.

Certo, nelle direttive annesse alla Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti, al punto 6.2, il Consiglio della stam-



pa ammette che «il giornalista è dispensato dal rispettare questo impegno (il segreto professionale, ndr.): in particolare quando venga a conoscenza di reati (o dell'imminenza di essi) particolarmente gravi oppure di attentati alla sicurezza interna ed esterna dello Stato». Ma nel caso in discussione la denuncia riguardava decine di persone di cui è difficile sostenere che costituissero un pericolo «imminente».

È d'altronde problematica come tale una trasmissione basata sull'uso sistematico della registrazione nascosta. Come si legge nella Presa di posizione 58/2009 commentata in questa edizione dell'Annuario, il Consiglio della stampa la giustifica soltanto in via eccezionale. Quando il giornalista si presenta all'interlocutore a viso scoperto, rinunciando all'uso di mezzi sleali, quello che si instaura tra lui e il suo interlocutore è un rapporto di fiducia.

Il giornalista non è un cittadino qualsiasi quando svolge correttamente la sua professione. Il rilievo eccezionale del suo ruolo sociale, la funzione che esercita in nome del pubblico cui trasmette l'informazione, legittimano i privilegi che il giornalista reclama per sé: come quello di

non rivelare la fonte delle sue informazioni, neppure a un tribunale. Il diritto alla protezione delle fonti è dunque anche un dovere.

La funzione sociale della polizia e della giustizia – protezione e repressione – è ovviamente capitale. Ma non lo è meno la funzione di informare in piena indipen-

denza, che appartiene al giornalista. Thomas Jefferson, uno dei padri della Costituzione americana, diceva di preferire una società senza governo a una società senza libertà di stampa.

Dominique von Burg, presidente del Consiglio svizzero della stampa

Pietre miliari nella prassi del Consiglio della stampa

- 1992:** Prendendo spunto da un servizio della «SonntagsZeitung» circa l'accettazione di doni da parte dei direttori di «Bilanz» e di «Finanz & Wirtschaft», il Consiglio pubblica una serie di raccomandazioni destinate ai giornalisti attivi nelle rubriche economiche, di viaggio, auto e sportive (2 e 7/1992).
- 1994:** Nel caso Tornare/Televisione della Svizzera Romanda, il Consiglio critica severamente la tendenza dei giudici a sancire con troppa facilità misure provvisoriale a danno di servizi giornalistici (1/1994).
- 1996:** Prendendo posizione su un reclamo dell'ex presidente del PDC, Anton Cottier, contro il periodico «Facts», il Consiglio si pronuncia sugli accordi da rispettare nel caso di interviste. È criticato sia il comportamento del politico, che ha modificato le dichiarazioni rilasciate, sia il comportamento del periodico, che non ha rispettato gli accordi presi (1/1996).
- 1997:** Prendendo posizione sulla richiesta del Consiglio federale a pronunciarsi sul «caso Jagmetti», il Consiglio critica la sommaria presentazione di un rapporto diplomatico da parte della «Sonntags-Zeitung» ma, contemporaneamente, difende il diritto dei media a render note, a determinate condizioni, notizie riservate di interesse pubblico (1/1997).
- 1998:** Sulla base di una serie di audizioni con esperti, il Consiglio pubblica due prese di posizione circa la pubblicazione di immagini raccapriccianti e di violenza sessuale (2/1998).
- 2000:** Pronunciandosi sulle rivelazioni circa la paternità extra-coniugale di un attore, il Consiglio della stampa difende il diritto alla protezione della sfera intima anche nel caso di persone famose, se non lo richiede un interesse pubblico (42/2000).

2002: Pronunciandosi sugli articoli del «Blick» e del «SonntagsBlick» circa un'asserita relazione extra-coniugale dell'ex ambasciatore Thomas Borer, il Consiglio li considera una grave violazione della sfera privata e intima dei coniugi Borer-Fielding e definisce metodo sleale di procurarsi un'informazione il versamento all'informatore di un compenso di 10 mila euro.

2003: Il Consiglio della stampa critica la pubblicazione del nome di un presunto «assassino» ed ex campione di corse militari dopo il suo arresto da parte della polizia (6/2003).

2005: Il Consiglio critica un servizio sulla situazione finanziaria della compagnia aerea «Swiss», in cui si sostiene che alcuni fornitori di carburante sono inquieti, «in pratica, a causa di ritardi di pagamento». Il Consiglio è del parere che la compagnia aerea avrebbe dovuto essere confrontata con la critica prima della pubblicazione. Non basta il riferimento alla fonte della notizia, anche se si tratta di un alto dirigente di «Swiss» (24/2005).

2006: Prendendo spunto dalla discussione sulle «vignette danesi» sul Profeta Maometto, il Consiglio esprime una valutazione di fondo sulla discriminazione delle minoranze, religiose o altre, difendendo la pubblicazione delle contestate caricature per la necessità di documentare il dibattito in corso nell'opinione pubblica.

2007: Ricevuto un reclamo dell'Associazione «Info en danger» circa la crescente mescolanza di contenuti redazionali e di pubblicità, il Consiglio ricorda la fondamentale importanza della separazione dei due campi per la credibilità dei mass media. La libertà delle redazioni, circa la scelta e il tenore degli apporti redazionali ai supplementi di moda e di costume dev'essere pienamente garantita. Le regole della deontologia valgono anche per l'elaborazione di servizi su beni di consumo (1/2007).

2008: L'intensa copertura mediatica dei sospetti di pedofilia che riguardavano alcuni ecclesiastici e il suicidio di un sacerdote determinano il Consiglio della stampa ad affrontare «motu proprio» il problema dell'estensione del «diritto all'oblio». Premesso che esiste un evidente pubblico interesse a discutere il modo con cui l'istituzione ecclesiastica cattolica gestisce il problema, oppure su come lo abbia gestito in passato, il Consiglio conferma che il «diritto all'oblio» vale per ogni condannato, ma non è assoluto: nel caso, infatti, l'interesse pubblico prevaleva in quanto sussisteva un rapporto tra il comportamento passato della persona e la nuova funzione cui era stato destinato.

2009: Durante una conferenza stampa ritrasmessa in diretta dalla Televisione svizzera, la Polizia cantonale di Argovia rilascia ai giornalisti nome, cognome e fotografia del presunto assassino di una giovane «au pair». I dati personali saranno pubblicati dalla maggior parte dei media; la foto pure, con più o meno rilievo. Il Consiglio della stampa, assunto il caso «motu proprio», avverte le redazioni che l'identificazione di una persona non deve rispondere a un semplice automatismo, ma esser fatta precedere da una riflessione sulla sua giustificazione deontologica. La pubblicazione si giustifica senz'altro in caso di ricerca di persona o di immediato pericolo, non tuttavia quando l'autore presunto del fatto di sangue è stato arrestato e ha confessato, e un numero notevole di possibili testimoni si è già annunciato alle autorità.

Rapporto annuale 2009 del Consiglio della stampa

2009, il Consiglio della stampa ha dato avvio a un più intenso lavoro di informazione nei confronti tanto del pubblico quanto dei giornalisti. Le necessità di un tale lavoro era stata rilevata dall'inchiesta sociologica promossa dal Consiglio di fondazione nel 2007, in cui si constatava che a un diffuso rispetto per il Consiglio della stampa non corrisponde una corrispondente capacità di impatto sul lavoro quotidiano delle redazioni.

Le discussioni in seno alle Camere del Consiglio sono ora in parte aperte a dei giovani giornalisti. La forma prevista per tale apertura (annuncio delle sedute sui casi più importanti, invio alle persone invitate della documentazione completa sul caso, con impegno a mantenere il segreto d'ufficio) si è dimostrata efficace. Ottime le reazioni delle persone invitate, e soprattutto positiva l'impressione manifestata per la serietà e la profondità delle deliberazioni. Le persone interessate da questa iniziativa sono state, nel 2009, una quarantina. I membri del Consiglio della stampa che avevano espresso perplessità per questa apertura si sono in parte ricreduti. Nella riunione plenaria del Consiglio si è deciso di confermare la limitazione a cinque «esterni», ammettendo tuttavia un'eccezione nel caso di una visita, per esempio, di scuole. Pure discussa l'eventualità di dare pubblicità piena alle deliberazioni (in particolare, aprendole alle parti interessate): la decisione su questo punto è stata per ora rimandata.

Alcuni membri del Consiglio hanno dichiarato disponibilità a prendere contatto con le redazioni di cronaca nei media: l'ambizione è di ottenere che un maggior numero di articoli o di trasmissioni si occupi del CSS. Qualche buon risultato è già stato ottenuto. Gli stessi si sono messi a disposizione per un contatto diretto con le redazioni. Le visite destinate a «mostrare la faccia» del Consiglio della stampa non sono state molte ma dovrebbero aumentare nel corso del 2010.

Il Consiglio della stampa sente il bisogno di far conoscere a un pubblico più vasto le Prese di posizione che decide, di cui ammette la scarsa leggibilità (anche se testi di una certa lunghezza e qualche difficoltà di espressione siano talora inevitabili). Nella riunione plenaria del 2 settembre si è perciò deciso di far precedere le decisioni più importanti da un riassunto in stile giornalistico, perciò tale, si spera, da attirare l'attenzione. Questo tipo di pubblicazioni sarà introdotto progressivamente.

Per quanto riguarda le Prese di posizione pubblicate nel 2009 (e qui di seguito trattate), si è potuto notare con soddisfazione che l'aumento del tempo di lavoro riconosciuto al segretario ha dato buoni risultati: il numero delle giacenze è notevolmente diminuito e si può sperare che sia presto ridotto a proporzioni accettabili. Di seguito, dopo aver fatto un bilancio dei reclami e delle decisioni, il presente Rapporto tratta dell'evoluzione

delle direttive annesse alla «Dichiarazione dei doveri e dei diritti», come pure delle nostre relazioni esterne.

ha constatato una violazione della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti».

I. Numero dei reclami, delle prese di posizione e delle violazioni

Nel 2009 i reclami ricevuti sono stati 74: un po' meno dell'anno precedente. Di questi 74, 9 sono rimasti senza seguito, o perché non confermati o perché ritirati. Il numero delle decisioni, invece, ha toccato quota 72, sei più dell'anno prima. Venticinque i reclami ancora in attesa di decisione al 31 dicembre 2009, con una diminuzione rispetto agli anni precedenti che risulta dalle statistiche alla pagina 17. In un caso, il Consiglio della stampa ha trattato un tema di sua iniziativa.

Le tre Camere hanno pubblicato 30 decisioni, come nel 2008. Alla Presidenza è spettato pronunciarsi in 42 casi, sei in più del 2008. Ricordo che la Presidenza non rinvia un reclamo alle Camere se non è conforme al regolamento, se appare manifestamente infondato oppure trattano una fattispecie giudicata in precedenza dal Consiglio della stampa. In 19 casi, il Consiglio della stampa non è entrato in materia, per manifesta infondatezza dell'istanza, oppure perché il reclamo era presentato fuori dei termini, oppure ancora perché identico a quello esposto l'anno prima. 29 i reclami respinti. Nei ventitré rimanenti il Consiglio

II. Cause di reclamo e di violazione

1. Cause di reclamo

Alla domanda su quali temi si manifesta più evidente l'insoddisfazione del pubblico, la risposta è: sulle medesime cause dell'anno precedente.

- Il maggior numero di segnalazioni riguarda la Cifra 1 della «Dichiarazione» (ricerca della verità): sedici i reclami presentati a questo titolo. Attengono alla correttezza giornalistica i reclami circa la soppressione di informazioni o di elementi d'informazione essenziali (7 reclami), il mancato ascolto della parte oggetto di gravi addebiti (6), l'abuso delle fonti (3), la commistione di cronaca e commento (3), le accuse infondate (2) e la distorsione di elementi di fatto (1).
- Una seconda categoria «delicata» riguarda la Cifra 7 della «Dichiarazione». 14 i reclami circa il mancato rispetto della sfera privata (2 riguardanti la menzione dei nomi, 2 casi di suicidio, uno la presunzione di innocenza)
- Un po' meno numerosi i reclami che toccano la Cifra 8, cioè il dovere di rispetto della dignità umana (5 casi), la non-discriminazione (3 casi) e la tutela delle vittime di reati (due casi).

- Tra gli altri motivi di reclamo: mancanza al dovere di rettifica (6 casi), metodi di ricerca sleali (3), indiscrezioni (1), mancanza di indipendenza (1), direttive esterne (1), embargo (1), parzialità (1), pluralismo di opinione (1), lettere del pubblico (1), confusione con una funzione ufficiale (1).

2. Cause di violazione

L'analisi dei casi di violazione accertati dal Consiglio della stampa nel 2009 dimostra che il rispetto della privacy (Cifra 7 della «Dichiarazione») è il punto dolente della deontologia professionale

- Addirittura 14 le violazioni accertate. In ordine di frequenza: il mancato rispetto della sfera privata delle persone (4), la possibilità di identificare le persone in causa (4), la menzione del nome (3), il diritto all'oblio (1), le direttive in caso di atti d'abbandono giudiziario (1), il suicidio.
- Le rimanenti 16 cause di violazione si ripartiscono come segue, in ordine di frequenza : il dovere di ascolto della parte criticata in caso di gravi addebiti (5), il dovere di rettifica (2), l'obbligo di diligenza nella ricerca della verità (2), l'omissione di elementi informativi essenziali (2), i contatti con la parte intervistata (2), la separazione testo-pubblicità (1), la mancata menzione di una funzione pubblica (1), le lettere alla redazione (1), la mancanza di lealtà nelle inchieste (1).

III. Selezione delle Prese di posizione più significative

Eccettuati i primi due casi che descriviamo di seguito, ci concentriamo sulle violazioni alla Cifra 7 della «Dichiarazione» (i diritti delle persone). Di caso in caso – si potrebbe dire: a poco a poco – il Consiglio della stampa affina la propria «giurisprudenza» in un ambito tra i più problematici della deontologia.

1. Quando un'inchiesta mascherata non si giustifica

Non sono mancati, in passato, casi in cui il Consiglio della stampa ha giustificato la scelta di un'inchiesta mascherata mentre i tribunali la condannavano. Non è una buona ragione, tuttavia, per minimizzare il principio che un giornalista deve di regola declinare lealmente la propria identità.

Un giornalista del periodico per i consumatori «K-Tipp», rispondendo a un'offerta di formazione del Gruppo Mutuel, declina il suo vero nome senza tuttavia segnalare la sua qualità professionale. Ne esce un articolo dal titolo «Diventa agente di una cassa malati in quattro ore». La cassa malati denuncia al Consiglio della stampa la violazione della Cifra 4 della «Dichiarazione» (Lealtà nella ricerca). Il periodico fa valere invece che era di pubblico interesse denunciare la superficialità con cui la cassa si procura i clienti, e inoltre che non sarebbe stato possibile smascherarla con una inchiesta «pulita».

Il Consiglio della stampa ha dato torto al giornale. Quel modo discutibile di agire da parte delle casse malati era già stato oggetto di articoli di stampa, l'inchiesta di «K-Tipp» non apportava elementi nuovi di rilievo: mancava dunque il pubblico interesse alla denuncia. Sarebbe stato d'altronde possibile ottenere le stesse informazioni per altra via, che il periodico non ha evidentemente scelto di usare (Preso di posizione 58/2009).

2. È la redazione che decide che cosa trasmettere

Una redazione che, seguendo il parere di un consulente giuridico, rinuncia a trasmettere il servizio di un collaboratore viola il diritto del pubblico all'informazione? Questa la domanda posta nel reclamo di un giornalista indipendente contro la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI) che aveva «censurato» una sua ricerca sulla manipolazione del contattolometri nelle vendite di auto usate. Per il Consiglio della stampa, è normale che una redazione solleciti un parere giuridico se ha dei dubbi circa il rispetto di norme deontologiche o penali. Comunque sia, la decisione spetta alla redazione – e così è accaduto nel caso specifico. Una rinuncia alla trasmissione, del resto, è apparsa giustificata nella misura in cui i mezzi usati dal giornalista potevano essere definiti sleali (72/2009).

3. Anche il sospettato di un crimine ha diritto alla protezione della sfera privata

Che sia stata l'autorità giudiziaria a fornire il nome e la foto di un sospetto non esime i media dal dovere di interrogarsi sulla compatibilità di tali pubblicazioni con la «Dichiarazione dei doveri e dei diritti». Poiché una maggioranza li ha semplicemente messi in pagina o mandati in onda senza porsi problemi, il Consiglio ha scelto di deliberare motu proprio sul caso. Nel presente rapporto la decisione è semplicemente ricordata, perché l'abbiamo ampiamente descritta nell'Annuario 2009 (30/2009).

4. Che la foto si trovi su Internet non priva la persona del diritto all'immagine

Nell'ambito di un'inchiesta sui bimbi nati da inseminazione artificiale, un giornalista del «SonntagsBlick» aveva preso contatto con una giovane che raccontava la sua storia su Internet, e che aveva pure accettato un'intervista televisiva. Nei riguardi del giornale, la donna aveva autorizzato l'utilizzo dei dati da lei messi in rete: chiedeva però di non essere identificata con il nome o la foto. Insoddisfatta del contatto avuto con il redattore, la giovane aveva finalmente chiesto di essere lasciata in pace. Che ha fatto il giornale? Ha pubblicato la storia senza dare il nome ma riprendendo dal web la foto della donna. Il Consiglio della stampa si è dovuto muovere con precauzione su

un terreno relativamente nuovo. Da una parte va ammesso che il giornalista può far capo a tutte le fonti disponibili se la persona si rifiuta di rispondere alle domande. Ma la «Dichiarazione» è pur sempre violata nel momento in cui si pubblica una foto senza autorizzazione. Le persone conservano dunque il diritto alla tutela della loro sfera privata anche quando accettano di mettere la propria storia in rete. Per quanto il sito sia accessibile a tutti, non tutti gli elementi possono essere ripresi senz'altro e pubblicati su un giornale a grande diffusione (27/2009).

5. Un'identità troppo poco tutelata

Il Consiglio della stampa ammette che, raccogliendo una testimonianza su un reato sessuale, una certa unilateralità sia ammissibile. Ai media va tuttavia ricordato che non possono introdurre senza necessità elementi tali da permettere l'identificazione dell'autore. Un documentario della Televisione svizzera di lingua tedesca raccontava la storia di «Fabienne», vittima per 14 anni di molestie da parte del padre, con molte testimonianze concordanti circa il fatto. Nel servizio si mostravano foto di lei e dei suoi fratelli. Era detto pure che il padre era capostazione nell'Entlebuch e che era molto attivo in varie associazioni del luogo. Nel reclamo presentato contro questa trasmissione, il servizio era accusato di aver rivangato il passato ascoltando solo una

campana, inoltre consentendo il riconoscimento dell'autore degli abusi, violando in tal modo in più punti il codice deontologico. Il Consiglio della stampa ha ritenuto che, nel caso di un abuso sessuale, è legittimo raccogliere la testimonianza della vittima senza necessariamente contrapporla a quella del colpevole. La redazione doveva però badare a che le persone non fossero identificabili. Su questo punto è stata riconosciuta una violazione della «Dichiarazione dei doveri» (3/2009).

6. Basta il nome e l'iniziale del cognome per rendere una persona riconoscibile

È nota la cura con cui il Consiglio della stampa ricorda ai giornalisti che il nome e l'iniziale del cognome possono bastare a esporre una persona a una curiosità indebita. Il Consiglio consiglia in generale l'uso di un nome di fantasia, soprattutto nelle cronache dei processi. «20 Minuten» non ne ha tenuto conto, pubblicando nome e iniziale del cognome di una persona processata per abuso sessuale a danno della propria nuora. Sia la nuora, sia la madre di lei hanno presentato reclamo al Consiglio della stampa, argomentando in particolare che, all'interno della comunità albanese, le persone si conoscono soprattutto a partire dal nome. Reclamo accolto (11/2009).

7. È d'interesse pubblico rivelare l'identità di un gestore di capitali accusato di truffa?

La «NZZ am Sonntag» riferisce di un gestore di capitali sospettato di truffa, menzionando non solo il nome dell'azienda ma anche il nome, l'età e il domicilio del gestore. La redazione contesta la validità del reclamo, argomentando che occorre mettere in guardia altri eventuali investitori. Il nome del gerente figurava inoltre sul Registro di commercio. Il Consiglio della stampa non è d'accordo. Per avvertire il pubblico, basta il nome dell'azienda. E l'iscrizione del nome a registro è una formalità legale. Il gestore, d'altra parte, non era un dirigente dell'azienda, e neppure era una persona con funzioni pubbliche tali da giustificare la menzione del nome nell'articolo. Reclamo accolto (16/2009).

8. Sospetti non confermati non bastano a giustificare il nome e il ricordo di una condanna

Le voci girano, in paese, sull'utilizzo indebito del prodotto di una piantagione di canapa (legale e controllato, d'altronde) da parte di un coltivatore. La «Basler Zeitung» ne riferisce, indicando nome e cognome del sospettato. A scatenare la curiosità, il fatto che l'individuo era stato condannato cinque anni prima per coltivazione di canapa con alto tasso di THC. Per il Consiglio della stampa, sono congetture che non bastano a giustificare la menzione del nome (33/2009).

9. Il diritto all'oblio e il diritto di essere ascoltati non sono un assoluto

Un ex agente di polizia, che dirige un centro di formazione all'autodifesa, invita la stampa alla presentazione di una seduta di allenamento con un deputato al Consiglio nazionale. «20 Minuten» se ne occupa e ricorda che il fondatore dell'azienda, persona abbastanza controversa, si era dimesso dalla polizia dopo essere stato condannato, cinque anni prima, per coazione. L'interessato presenta un reclamo al Consiglio della stampa: non è stato ascoltato e il giornale non ha rispettato il diritto all'oblio. Il Consiglio ha respinto il reclamo. Invitando i giornalisti, l'ex agente poteva aspettarsi che si sarebbe parlato di lui. Il diritto all'oblio non è assoluto se può esistere un rapporto tra la vicenda penale trascorsa e la nuova attività. L'ex agente doveva essere interpellato prima della pubblicazione? Non necessariamente, in quanto la menzione del suo passato (ampiamente conosciuta, del resto) era limitata a un breve accenno e non conteneva addebiti nuovi (5/2009).

10. Nessuna protezione per alti funzionari se le critiche sono inerenti alla loro funzione

Due funzionari dell'Ufficio federale di polizia sono accusati di falsità in documenti in un caso che ha messo a subbuglio l'ambiente politico e giudiziario federale. La «Weltwoche», in un articolo molto cri-

tico, cita i nomi dei due, entrambi dipendenti dei servizi segreti. L'Ufficio federale di polizia si rivolge al Consiglio della stampa argomentando che la citazione dei nomi non era necessaria, e che i due agenti segreti erano messi nell'incapacità di esercitare in futuro la loro funzione. Il settimanale risponde che i due sono stati trasferiti e non svolgono più attività di quel tipo. Inoltre, la loro era una funzione di rilievo al momento dei fatti.

Dopo un ampio dibattito, il Consiglio della stampa ha finito per riconoscere pertinenza agli argomenti del periodico. È vero che l'articolo avrebbe potuto essere altrettanto critico senza tirare in ballo i nomi. E tuttavia, «chi svolge una funzione pubblica importante nella camera oscura di inchieste segrete ha il dovere di comportarsi in modo esemplare. Se non lo fa, si espone alla pubblica critica, e il nome e la funzione che svolgono sono pubblici». Il Consiglio è inoltre del parere che l'Ufficio federale di polizia sia rimasto nel vago per quanto attiene alle conseguenze negative per gli interessati e per lo Stato (59/2009).

11. Anche la super-poliziotta ha diritto al rispetto della sua vita privata

Brutto ambiente quello della Polizia vodese, dominato da rivalità tra capi servizio. «24 Heures» e la «Tribune de Genève» rivelano che uno di questi capi avrebbe informato il procuratore generale che tra il rivale, sposato e padre di fami-

glia, e il responsabile della polizia (una donna, nella circostanza) «c'è del tenero». Pare si tratti di un segreto di Pulcinella, ci sarebbe addirittura un filmato che li incastra. La donna si troverebbe così «dentro fino al collo» nella crisi («au coeur de la crise»). L'interessata si è rivolta al Consiglio della stampa, e il Consiglio le ha dato ragione. Nella misura in cui una relazione privata non influisce sull'esercizio di una pubblica funzione, il caso non deve interessare i media. Curiosità del pubblico e interesse pubblico non vanno confusi (18/2009).

12. Quando di un suicidio si può riferire

Non vi è, normalmente, interesse pubblico nel riferire di un suicidio, e il Consiglio della stampa ha sempre raccomandato ai media il più grande ritegno. Non si può escludere tuttavia che ci si possa valere di un'eccezione. Tale è il caso riferito dal «SonntagsBlick»: il suicidio commesso, usando l'arma d'ordinanza militare, dal congiunto di un politico noto sostenitore del principio del mantenimento dell'arma a domicilio. Nella circostanza – secondo il Consiglio della stampa – il fatto poteva essere messo in relazione con un pubblico dibattito in corso, e perciò la notizia, data dal giornale senza fornire elementi di identificazione superflui, poteva giustificarsi (47/2009).

13. Se il giornalista deve proteggere un intervistato da se stesso

Ci vuole prudenza nel raccontare la storia di un assassino che ha scontato la pena e vuole tornare a una vita normale. Occorre in particolare accertarsi, non solo che l'intervistato sia d'accordo con l'articolo, ma anche che la pubblicazione non possa causargli un torto. Imprudente, perciò, il giornalista che ha raccontato sul «Matin» di una persona più volte condannata e che aveva trascorso 27 anni in carcere. Il colloquio deve aver avuto luogo normalmente, ma la scelta di dare i particolari del crimine più atroce commesso dall'ex detenuto avrebbe dovuto suggerire al giornale di mostrare il testo all'intervistato prima della pubblicazione. L'uomo non era stato avvertito di questo suo diritto, e la pubblicazione può effettivamente rendergli più difficile il reinserimento nella vita normale (36/2009).

IV. Modifica delle Direttive sulla Cifra 7 della «Dichiarazione»

Nel corso della riunione plenaria del 2 settembre 2009, il Consiglio della stampa ha deciso di riscrivere il capitolo delle direttive sul rispetto della sfera privata delle persone. Con l'aumento del grado di interesse dei media nei confronti della privacy, anche la «giurisprudenza» del Consiglio della stampa è cambiata. La

tendenza è a estendere a tutti i settori dell'informazione le regole di protezione dell'identità ora applicate unicamente ai procedimenti giudiziari e alle loro conseguenze. Si lavora a una nuova sistematica dell'intero capitolo, attualmente in corso di rifinitura. Nella stessa riunione è stato dato mandato a una delle Camere di preparare una Presa di posizione esaustiva sull'utilizzo, da parte dei media, dei dati personali reperibili in sempre maggior copia su Internet.

V. L'incontro di Oslo dell'AIPCE

Il presidente del Consiglio della stampa ha partecipato a Oslo all'XI Incontro dell'AIPCE (Alliance of Independent Press Councils of Europe). L'organizzazione tende a espandersi anche fuori dell'Europa, come dimostra la presenza di delegazioni del Kazakistan, del Kenia, del Kirghizstan, della Turchia e dell'Uganda. Ventisei i Paesi dell'Europa rappresentanti, come pure il Consiglio d'Europa e l'OSCE. Ha suscitato preoccupazione la tendenza a imporre ai giornalisti nuove regole etiche a livello europeo, in particolare concernenti il contenuto dei siti Internet. Preoccupano pure le violazioni sempre più evidenti della vita privata delle persone, in particolare nei servizi in diretta di cronaca nera o su interventi della polizia. Fa pure problema il mancato rispetto dell'infanzia in molte copertine di periodici (si direbbe che non ci si

preoccupi delle conseguenze di certe foto o di certi titoli), nel caso di crimini commessi tra le mura di casa. Si rileva che sempre più numerosi sono i Consigli della stampa che affiancano alla ge-

stione dei reclami tentativi di mediazione a breve distanza.

Dominique von Burg, presidente del Consiglio svizzero della stampa

Allegato I: Statistiche del Consiglio della stampa 2009

	Totale	Svizzera tedesca	Svizzera romanda	Svizzera italiana	Giornali	Periodici	Radio SSR	TV SSR	Radio private	TV private	Internet	Agenzie
Reclami pendenti al 1.1.2009	34	27	7	0	30	2	0	1	0	1	0	0
Casi affrontati per iniziativa del Consiglio	1	1			1							
Nuovi reclami entrati	74	61	9	4	63	8		2	1			1
Reclami ritirati	11	9	2		10			1				
Non entrata in materia/Reclami infondati	19	14	5			17	1			1		
Reclami accolti	6	4	1	1	5	1						
Reclami parzialmente accolti	17	13	4		16			1				
Reclami respinti	29	24	4	1	26	1		1		1		
Casi affrontati per iniziativa del Consiglio	1	1			1							
Procedimenti affidati alla Presidenza	54	46	8	1	47	4		2	1	1		
Procedimenti affidati alle Camere	30	22	6	1	28	1		1				
Procedimenti decisi dal Plenum												
Totale delle prese di posizione	72	56	14	2	65	3	0	2	1	1	0	0
Totale dei casi risolti	84	68	14	2	75	5	0	3	1	1	0	0
Reclami pendenti al 31.12.09	25	21	2	2	19	5	0	0	0	0	0	1

Allegato II: Statistiche delle prese di posizione 2000–2009

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Reclami pendenti al primo gennaio	18	23	22	28	45	27	42	35	38	34
Casi affrontati per iniziativa del Consiglio	4	1	4	0	0	1	2	0	1	1
Nuovi reclami entrati	55	68	91	103	74	88	79	86	81	74
Reclami ritirati	9	15	23	24	25	23	22	20	20	11
Non entrata in materia/Reclami infondati	2	4	17	10	14	13	22	8	17	19
Reclami accolti	12	6	10	12	6	12	8	8	8	6
Reclami parzialmente accolti	12	18	13	18	19	15	14	21	8	17
Reclami respinti	17	25	24	20	28	11	20	26	32	29
Casi affrontati per iniziativa del Consiglio	2	2	2	2	0	0	2	0	1	1
Procedimenti affidati alla Presidenza	2	32	38	64	66	49	63	53	56	54
Procedimenti affidati alle Camere	41	35	28	19	26	24	23	30	30	30
Procedimenti decisi dal Plenum										
Totale delle prese di posizione	44	54	66	62	67	51	66	63	66	72
Totale dei casi risolti	52	70	89	86	92	74	88	83	86	84
Reclami pendenti al 31 dicembre	23	22	28	45	27	42	35	38	34	25

Revisione delle Direttive sulla Cifra 7 della «Dichiarazione»

Il Plenum del Consiglio svizzero della stampa, nella seduta del 2 settembre 2009, ha deciso le direttive sulla Cifra 7 della «Dichiarazione» (rispetto della sfera privata) e la direttiva 3.3 (documenti di archivio). L'entrata in vigore è fissata al 1. luglio 2010.

Direttiva 7.1

(Protezione della sfera privata)

Ogni persona – anche i personaggi noti – ha diritto alla protezione della sua vita privata. Senza il consenso dell'interessato, le giornaliste e i giornalisti non possono effettuare riprese sonore, di immagini o video nell'ambito privato. E' da evitare anche ogni molestia alle persone nei loro ambiti privati (infilarsi in casa, inseguimenti, appostamenti, molestie telefoniche, ecc.).

Anche in ambiti pubblici, fotografare o filmare persone private senza il loro consenso è possibile solo se non vengono evidenziati nell'immagine. In manifestazioni pubbliche e nell'ambito dell'interesse pubblico è invece lecito riferire con immagini e suoni.

Direttiva 7.2 (Cronaca identificante)

Le giornaliste e i giornalisti soppesano attentamente gli interessi in gioco (diritto dell'opinione pubblica all'informazione, protezione della sfera privata). La menzione dei nomi e/o la cronaca identificante è lecita:

- se, in riferimento all'oggetto della cronaca, la persona appare in pubblico o acconsente in altro modo alla pubblicazione;
- se una persona è comunemente nota all'opinione pubblica e la cronaca è in relazione a ciò; se la persona in questione riveste una funzione politica, rispettivamente esercita una funzione dirigente statale o sociale, e la cronaca è in relazione a ciò;
- se la menzione del nome è necessaria per evitare una confusione svantaggiosa per una terza persona;
- se la menzione del nome o la cronaca identificante è altrimenti giustificata da un interesse pubblico prevalente.

Se l'interesse alla protezione della sfera privata prevale su quello dell'opinione pubblica ad una cronaca identificante, le giornaliste e i giornalisti non pubblicano né nomi né altre indicazioni che consentano l'identificazione di una persona ad opera di terzi che non appartengano alla famiglia, all'ambiente sociale o professionale dell'interessato, e sarebbero quindi informati esclusivamente dai media.

Direttiva 7.3 (Bambini)

I bambini, anche quelli di persone celebri o altrimenti al centro dell'attenzione dei media, vanno protetti in modo speciale. Il più grande ritegno è indicato nelle ricerche e cronache a proposito di reati violenti che coinvolgano bambini (sia

quali vittime, che quali possibili autori o testimoni).

Direttiva 7.4

(Cronaca giudiziaria, presunzione di innocenza e risocializzazione)

Nella cronaca giudiziaria, le giornaliste e i giornalisti valutano in modo particolarmente prudente tanto la menzione di nomi quanto la cronaca identificante. Tengono in conto della presunzione di innocenza. Dopo una condanna, prestano attenzione alla famiglia e ai parenti del condannato e alle opportunità di risocializzazione.

Direttiva 7.5 (Diritto all'oblio)

Le persone condannate hanno diritto all'oblio. Tale diritto vale a maggior ragione in caso di abbandono di un procedimento e di assoluzione. Il diritto all'oblio non è però assoluto: in modo proporzionato, le giornaliste e i giornalisti possono riferire di procedimenti precedenti se un interesse pubblico prevalente lo giustifica. Ciò è ad esempio il caso se sussiste una relazione tra il precedente comportamento e l'attività attuale.

Direttiva 7.6 (Non luogo, abbandono e assoluzione)

L'ampiezza e il rilievo di cronache riferentesi a non luoghi a procedere, abbandoni o assoluzioni deve essere in rapporto adeguato con le cronache precedenti.

Direttiva 7.7 (Reati sessuali)

In caso di reati sessuali, le giornaliste e i giornalisti tengono in speciale considerazione gli interessi della vittima. Non forniscono elementi che ne permettano l'identificazione.

Direttiva 7.8 (Situazioni eccezionali, malattie, guerre e conflitti)

Le giornaliste e i giornalisti mostrano particolare rigore nei confronti di persone che si trovano in situazioni di necessità, sotto lo shock di un fatto o in lutto. Ciò vale anche nei confronti della famiglia e dei parenti dell'interessato. Per ricerche in loco in ospedale o istituzioni analoghe deve essere chiesto il consenso dei responsabili.

Le immagini di guerre, conflitti, atti di terrore o altre situazioni di necessità documentano momenti storici. L'interesse pubblico alla loro pubblicazione deve però essere commisurato:

- al pericolo di ledere la sfera privata delle persone riprese e/o la sensibilità dell'osservatore;
- al diritto alla pace dei defunti della persona ripresa.

Direttiva 7.9 (Suicidio)

In caso di suicidio, le giornaliste e i giornalisti fanno prova del massimo rigore. Si può riferire di suicidi:

- se hanno suscitato forte sensazione pubblica;
- se a togliersi la vita sono persone della vita pubblica. In caso di personalità

- meno conosciute il suicidio deve perlomeno stare in presunto rapporto con vicende pubbliche;
- se la vittima o i suoi parenti si sono, loro stessi, rivolti all'opinione pubblica;
 - se il gesto è in relazione ad un reato comunicato dalla polizia;
 - se hanno carattere dimostrativo e vogliono rendere attenti ad un problema irrisolto;
 - se danno luogo ad una discussione pubblica;
 - se sono in circolazione voci o accuse che sono rettificate dalla cronaca.

In ogni caso, la cronaca si limita alle informazioni necessarie per la comprensione del suicidio e non deve contenere dettagli intimi o persino svalutativi. Per evitare il pericolo di gesti di emulazione, le giornaliste e i giornalisti rinunciano a indicazioni precise sui metodi e mezzi utilizzati.

Completamento della Direttiva 3.3 (Documenti di archivio)

I documenti di archivio vanno contraddistinti esplicitamente, se del caso con l'indicazione della data della prima pubblicazione. Va anche valutato, se la persona raffigurata si trovi sempre nella stessa situazione e se il suo consenso valga anche per una nuova pubblicazione.

Le inchieste «mascherate», uno strumento delicato non un mezzo per fare spettacolo

di Peter Studer, avvocato, ex Presidente
del Consiglio della stampa (2001–2007),
Rüschlikon



Negli scorsi anni, le cosiddette «inchieste mascherate» hanno dato filo da torcere al Consiglio della stampa e ai tribunali svizzeri. Nel 2009 il Consiglio ha dato torto al periodico per i consumatori «K-Tipp», che aveva infiltrato un giornalista nel «Gruppo Mutuel» per dimostrare la leggerezza con cui si assumevano e si formavano «esperti di assicurazioni». Nel 2008 e 2009 gli operatori televisivi di «Kassensturz» – tra cui un ex redattore-capo – sono stati condannati dai tribunali ordinari. Altri casi sono sotto esame. Si può ancora giustificare l'uso di questo importante strumento di indagine?

La prassi del Consiglio svizzero della stampa non è univoca.

La norma fondamentale è ricordata al punto 4 della «Dichiarazione dei doveri»: il giornalista «non usa metodi sleali per procurarsi informazioni, fotografie, documenti sonori, visivi o scritti».

Le Direttive annesse alla «Dichiarazione», in quanto tengono conto della prassi, esplicitano e commentano questa disciplina:

Direttiva 4.1 (Identità celata): È considerato sleale celare la propria qualità di giornalista al fine di procurarsi informazioni, fotografie, documenti sonori, visivi o scritti, in vista della pubblicazione.

Chi si informa su un fatto ordinario – anche solo per mettere a confronto il prezzo delle mele alla Migros o alla Coop – non deve ovviamente declinare le proprie generalità. Ma se la domanda va più in profondità, per esempio chiede di conoscere i termini del contratto con il produttore delle mele in Turchia, chi la pone deve dichiarare le proprie intenzioni, perché spetta a chi risponde giudicare se e come determinate informazioni delicate possono essere date ai media.

Direttiva 4.2 (Ricerche discrete): Il Consiglio della stampa considera le ricerche discrete «ammesse, in deroga alla Direttiva 4.1, quando la pubblicazione (...) rivesta un interesse pubblico preponderante e non vi sia altro mezzo per ottenerla». La formula adottata dal Consiglio della stampa della Germania è analoga.

Perché questo ritegno? Le Direttive avrebbero forse dovuto essere più precise nel descrivere tre necessarie costanti del comportamento del giornalista:

- Premesso è l'interesse pubblico «pre-dominante», un principio cui opportunamente si dà rilievo tanto nell'etica quanto nel diritto. «Interesse predominante» non equivale tuttavia alla curiosità più o meno accesa dimostrata da qualche parte della pubblica opinione, bensì descrive lo sforzo di tener conto degli interessi della comunità nel suo insieme (Presca di posizione 62/2002, Thomas Borer-Fielding c. Ringier). Si nota invece la tendenza dei giornalisti (come i colleghi di «K-Tipp» e di «Kassensturz») a scegliere di effettuare «ricerche discrete» enfatizzando la curiosità del pubblico.
- Attenzione merita anche il principio della fiducia, che nel secondo dopoguerra si è affermato sia in etica sia in giurisprudenza (a partire dagli anni 60). Del filosofo Habermas è la proposta di una «svolta comunicativa», che postula il passaggio dal «soggetto isolato» alla comunità, ove la solidarietà crea sicurezza e l'individuo comunica veridicamente «quando è sincero con sé stesso e con gli altri». Nella società attuale è difficile distinguere propaganda e pubblicità dalla comunicazione autentica. Ma se il giornalismo di qualità rinuncia a creare fiducia attorno ai propri prodotti difficilmente riuscirà a sostenere la concorrenza della stampa gratuita e di Internet.
- Neppure da trascurare è il principio di proporzionalità, che nella discussione sulle ricerche discrete assume grande

importanza. Il giornalista che, per le ragioni superiori descritte, sceglie di celare agli altri la propria identità deve badare a limitare quanto possibile la connessa lesione e sovente l'eventuale danno all'ingannato.

La Presca di posizione 58/2009:

Mutuel c. «K-Tipp»

Un redattore di «K-Tipp» aveva risposto a un'inserzione del Gruppo Mutuel dando il proprio nome ma tacendo la qualifica professionale («impiegato di commercio»). Firmato un contratto di formazione e di collaborazione, pochi giorni dopo l'avvenuta «formazione» (4 ore in tutto) si era licenziato e aveva inviato al Gruppo Mutuel un progetto di articolo di severa critica, offrendo comunque all'assicuratore la possibilità di rispondere nel contesto del servizio. Questa possibilità non è stata sfruttata dal Gruppo Mutuel, che nel reclamo presentato al Consiglio della stampa accusa il giornalista di violazione del dovere di fedeltà sottoscritto nel contratto, e di avere divulgato senza autorizzazione informazioni commerciali riservate. Il periodico fa valere in contrario l'elevato pubblico interesse della ricerca discreta adottata nella circostanza.

Evocati sia il concetto di pubblico interesse sia il principio di fiducia e di proporzionalità, il Consiglio della stampa ricorda che «quanto più forte è l'intrusione nella sfera privata delle persone e nei segreti aziendali tanto più elevato deve essere l'interesse pubblico alla denuncia

degli abusi». Gli esiti di una ricerca discreta devono essere sottoposti a una messa a confronto degli interessi in concorrenza. È su questo punto che il Consiglio della stampa dà torto a «K-Tipp». Quel che l'inchiesta denuncia era già di dominio pubblico: più volte le associazioni dei consumatori avevano attirato l'attenzione (l'ultima volta nel 2009) sul modo di agire del Gruppo Mutuel. «Pocche novità», insomma, scaturiscono dalla ricerca discreta di «K-Tipp» (che neppure aveva tentato di ottenere le informazioni apertamente): troppo poco per giustificare la gravità dell'abuso della fiducia della controparte, compresa addirittura la firma di un contratto.

La protesta dei responsabili di «K-Tipp» e di «Kassensturz»

«K-Tipp», cui la trasmissione televisiva «Kassensturz» ha subito espresso solidarietà, ha protestato con veemenza contro la presa di posizione del Consiglio svizzero della stampa, con un articolo dal titolo: «Copiare invece di cercare?» (Abschreiben statt recherchieren?). Ovviamente non era questa l'alternativa sostenuta dal Consiglio, la cui preoccupazione era di definire soprattutto il «come» effettuare una ricerca. L'etica giornalistica applicata non è una scienza esatta bensì uno sforzo continuo di scambiarsi ragioni a partire da un certo numero di valori. Lascio in sospeso la domanda se il Consiglio sia stato troppo restrittivo nel caso in esame. Ma mi disturba che i

responsabili delle due redazioni non abbiano ritenuto, nel loro scritto di deplorazione, di spendere una sola parola sulla messa a confronto di due valori come la violazione del rapporto di fiducia e la proporzionalità dell'intervento. I quali devono essere considerati né più né meno dell'interesse pubblico.

È di questo parere anche il professor Michael Haller, che insegna giornalismo a Lipsia (in precedenza autore di ricerche difficili sia a Basilea sia allo «Spiegel»), nel suo libro di riferimento «Recherchieren» (sette edizioni, la più recente del 2008 presso UVK Konstanz). Haller ricorda il confronto tra valori effettuato dalla Corte costituzionale di Germania nella causa Springer/«Bild» c. Wallraff del 1984: una raccolta di informazioni effettuata in contrasto con la legge non è coperta né dalla libertà di espressione né dalla libertà di stampa. Se vi si ricorre in deroga a questo principio, il valore di quello che si pubblica deve pesare nettamente più della violazione della legge. Michael Haller si dice preoccupato non per tale possibile eccezione ma per il diffondersi di una mentalità che giustifica l'abuso in quanto «ricerca dell'effetto», constatando come «il muoversi sulla corda tesa tra voyeurismo e sforzo di documentazione» solo eccezionalmente sia richiesto dal fine della ricerca.

Due sentenze svizzere come monito

Tra il 2008 e il 2009 due sentenze penali hanno preso di mira l'impiego della te-

lecamera nascosta da parte della Televisione svizzera. La conseguenza potrebbe essere la messa fuori uso uno strumento persino in via eccezionale. Il Consiglio della stampa si basa sull'etica dei media e sulla libera accettazione della propria funzione. I tribunali interpretano il diritto dei media e hanno all'occorrenza potere di infliggere sanzioni o di riconoscere un risarcimento dei danni o per torto morale. Se confermate dalla più alta istanza legale, tali sentenze hanno conseguenze pesanti sul lavoro dei giornalisti. Si tratta in primo luogo dell'applicazione di due articoli del Codice penale (CPS):

- *Art. 179 bis CPS (Ascolto e registrazione di conversazioni estranee): «Chiunque (...) ascolta o registra (...) una conversazione non pubblica [cioè alla quale non partecipa] senza l'assenso di tutti gli interlocutori (...) oppure la rende accessibile a terzi, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.»*
- *Art. 179 ter CPS (Registrazione clandestina di conversazioni): «Chiunque, senza l'assenso degli altri interlocutori, registra su un supporto del suono una conversazione non pubblica cui partecipi (...) oppure la rende accessibile a un terzo (...) è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.»*

«Agente di assicurazione» (sentenza del Tribunale federale 6B_225/2008)

Prendendo spunto dal Resoconto annuale del mediatore in materia di assicurazioni, «Kassenturz» intendeva documentare la cattiva qualità delle consulenze offerte al domicilio di potenziali assicurati. Una collaboratrice della trasmissione si è prestata a fare da esca, dando appuntamento ad alcuni di questi «agenti» nel suo appartamento. Dietro una parete, una redattrice di «Kassensturz» e un esperto di assicurazioni ascoltavano e registravano. Particolarmente penoso il comportamento dell'ultimo di questi agenti: dall'iniziale «diamoci del tu» alle risposte errate date alle domande della cliente, fino all'offerta finale di assunzione della donna come procacciatrice di nuovi contratti. Passando oltre il divieto di utilizzo della registrazione opposto dall'interessato, «Kassensturz» ha diffuso il servizio, velando il volto e alterando la voce del «consulente», di cui è stato pure taciuto il nome. La compagnia assicuratrice era citata una volta. È stato il «consulente» a sporgere querela penale.

Il Tribunale federale si è limitato a constatare che la conversazione era «non pubblica» ed ha quindi riconosciuto i quattro giornalisti e il responsabile della trasmissione colpevoli secondo una o l'altra delle fattispecie enumerate nel Codice penale.

Un pertugio rimaneva in verità aperto. La giurisprudenza della massima corte riconosce – sia pure con molte resistenze –

una circostanza «extragiuridica» (il Codice non ne fa cenno) per giustificare una violazione della legge: la tutela, da parte dell'accusato, di un interessi meritevoli di protezione. Chiaramente, la violazione deve dimostrarsi (1) necessaria e adeguata al conseguimento di quel fine legittimo, (2) gli interessi lesi devono essere meno importanti di quelli addotti come giustificazione. E si capisce! Come potrebbe la cliente provare che il «consulente» le ha dato un consiglio sbagliato se non lo si registra? Ma il Tribunale federale ha negato a «Kassensturz» che il mezzo impiegato fosse «necessario» per proteggere la cliente da un danno altrimenti non evitabile. I giornalisti avrebbero dovuto «prendere nota». Ci si chiede: torniamo al calepino come nei primi anni del Novecento? Neppure conta, per il Tribunale, la precauzione presa da «Kassensturz» di nascondere l'identità del «consulente», adottata precisamente per attenuare il danno inflitto alla persona? I media che hanno commentato la sentenza l'hanno giudicata incomprensibile. La stessa opinione hanno espresso alcuni giuristi. Ora il caso è davanti alla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo. Buona fortuna!

«Chirurgia estetica» (Tribunale distrettuale di Zurigo – gennaio 2010)

Più volte, la trasmissione televisiva «Kassensturz» si è occupata della moda diligente della chirurgia estetica. Da ultimo era tornata in scena una vecchia con-

scenza: il dott. med. Peter Meyer-Fürst, citato per nome e col volto in immagine. Un po' insistente, il dottore, nel palpare il seno di una ben proporzionata Miss Argovia. La visita, registrata clandestinamente, è stata portata in emissione. Il mio parere è che «Kassensturz» non ha rispettato la proporzionalità (Michael Haller forse parlerebbe di «voyeurismo»). La sentenza definitiva – in assenza di ricorso – del tribunale distrettuale si fa forte, evidentemente, del giudizio della massima corte nella ricordata vicenda «Agente di assicurazione». Un'eventuale richiesta di risarcimento per danni e torto morale potrebbe seguire.

Conseguenze: Il responsabile dell'informazione alla Televisione svizzera SF mi ha confermato lo scorso aprile che l'uso della telecamera nascosta è ora soggetto alla sua autorizzazione. Vi sarebbero difficoltà con i servizi acquistati all'estero, dove si avrebbero meno remore. Ma negli ultimi dieci mesi a «Kassensturz» non è stata data alcuna autorizzazione. Secondo me, dunque, se il principio della fiducia e quello della proporzionalità sono considerati almeno quanto l'asserito (spesso superficialmente) interesse pubblico, l'impiego di un importante strumento di ricerca potrebbe essere salvato. I giornalisti ci riflettano!

L'etica nella formazione dei giornalisti

di Enrico Morresi, presidente
della Fondazione
«Consiglio svizzero della stampa»



Il 23 gennaio scorso, durante la festa di congedo del prof. Roger Blum dall'Università di Berna, sono stato invitato a proporre alcune riflessioni sullo stato dell'etica nella formazione dei giornalisti in Svizzera. Quel discorso, che qui riassumo nelle linee essenziali, era doverosamente preceduto da un omaggio a Roger Blum, presidente del Consiglio svizzero della stampa dal 1991 al 2001. Al suo impegno e alla sua «leadership» si deve una continua crescita di autorevolezza e di fiducia, da cui è derivato l'aumento da poche unità a molte decine dei reclami presentati.

Attualmente, una netta maggioranza di giornalisti in Svizzera dice di avere un'opinione positiva del Consiglio della stampa, di conoscere il codice professionale e di interessarsi delle prese di posizione dell'organismo di autodisciplina.¹ Un altro studio, sull'autocomprensione ideologica dei giornalisti svizzeri, dimostra

che essi hanno una concezione alta, cioè etica, della professione: ritengono, per esempio, che debbano valere norme generali di comportamento e che metodi sleali di operare debbano essere vietati.²

Ma dallo studio della SUP di Winterthur si apprende pure con delusione che nelle redazioni di etica si parla poco, e che solo raramente il codice o il Consiglio della stampa sono usati come argomenti decisivi per «l'agenda setting». A un anno dall'iscrizione nella «Dichiarazione dei doveri» dell'impegno a dare notizia almeno delle prese di posizione che riguardano la propria testata, il bilancio è pure negativo.³ Il Consiglio della stampa è sensibile al problema della scarsa incidenza dell'etica nella pratica redazionale e ha promosso varie iniziative per avvicinare l'organismo di deontologia a chi lavora nelle redazioni. Le cause di queste difficoltà possono essere diverse. A

1 Vinzenz Wyss, L. Tschopp, Chr. Wüthrich, Das Bild des Schweizer Presserates. Eine schriftliche Befragung von Schweizer Medienschaffenden, Institut für Angewandte Medienwissenschaft IAM an der Zürcher Hochschule Winterthur ZHW, Winterthur, Mai 2007.

2 Thomas Hanitzsch, Journalismuskultur: Zur Dimensionierung eines zentralen Konstrukts der kulturvergleichenden Journalismusforschung, Medien & Kommunikationswissenschaft, 2007, 55 (3): 372–389. Pure: Thomas Hanitzsch, Deconstructing Journalism Culture: Towards a universal theory, Communication Theory, 2007, 17 (4), 367–385.

me è parso importante – davanti a un pubblico di colleghi del prof. Blum e di persone in tanti modi occupate nella formazione dei giornalisti – attirare la loro attenzione su una lacuna grave dei programmi formativi: la scarsa considerazione dell'etica come fondamento razionale dell'agire professionale.

In questo paese, la formazione dei giornalisti avviene in modo decentrato e libero. Giustamente, l'accesso alla professione non è vincolato al conseguimento di un titolo di studio. Ma ci si rende sempre più conto che, posti di fronte alle logiche commerciali del sistema mediatico, i giornalisti devono possedere una consapevolezza molto elevata della loro funzione civile. Le ricerche più recenti sottolineano invece che il concetto di qualità si è dislocato.

La FAZ o la NZZ non sono più gli unici modelli. La stampa asservita ai gruppi d'interesse è spesso di qualità superiore alla media e i giornalisti che vi lavorano dimostrano un grado di professionalità molto elevato. Risulta debole, invece, la loro sensibilità per la commistione tra giornalismo, pubbliche relazioni e pubblicità.⁴ Ai rappresentanti delle scuole ho posto allora la domanda: siete sicuri che le strutture di formazione esistenti prendano sul serio la specificità della

professione giornalistica? Oppure i vostri programmi accentuano troppo il come si fa giornalismo, e trascurano il perché? Non correte il rischio di indebolire la forza morale della categoria, nel momento stesso in cui il giornalismo è messo sotto pressione da agenti esterni forti e pervasivi, come la politica o il denaro?

La tesi che da sempre io sostengo è che l'informazione è un bene pubblico, ed è dunque un'etica pubblica a doverne sostenere principi, regole e applicazioni.⁵ Coltivare un'etica pubblica significa fondarsi su una concezione della società e sulle teorie sociali che la descrivono. Nel senso così descritto da Jürgen Habermas:

«I mass media devono intendersi come «mandatari» d'un pubblico illuminato, la cui capacità di apprendimento e di critica essi – nello stesso tempo – presuppongono, pretendono e rafforzano (...) Essi devono tutelare la loro autonomia da attori politici e da attori sociali. Devono recepire imparzialmente problemi e stimoli espressi dal pubblico, e alla luce di questi temi e di questi contributi esporre poi il processo politico all'obbligo di legittimarsi e di rispondere alle critiche.» Si costituisce dunque «una struttura intermedia tra il sistema politico, da

3 Abdruck von Stellungnahmen des Presserats, die das eigene Medium betreffen, interner Bericht der Stiftung «Schweizer Presserat» vom 17. November 2009.

4 Michael Meyen/Claudia Riesmeyer, Diktatur des Publikums. Journalisten in Deutschland, Konstanz, 2009.

5 Enrico Morresi, Etica della notizia. Fondazione e critica della morale giornalistica, Bellinzona, 2004.

un lato, e la sfera privata del mondo della vita dall'altro».⁶

In che senso il giornalismo può dare un contributo alla vita della democrazia? Risponde Matthias Loretan, docente a Friburgo:

«All'interno del loro complicato mestiere, i giornalisti professionisti devono disporre di competenza specifica circa i temi che affrontano e più generalmente di competenza comunicativa. Sia sul piano professionale sia in rapporto con le tematiche di cui si occupano essi devono (1) essere in grado di percepire e valutare i conflitti normativi che si presentano (...) (2) mantenere anche nell'emergenza la capacità di rispettare le regole morali che si sono impegnati a osservare (3) avere la capacità di determinare e giustificare la funzione che ai giornalisti spetta in una società democratica, al fine di poter coraggiosamente rivendicare, nei confronti delle strutture economiche e sociali, i valori della pubblica comunicazione divenuti per essi norma d'azione.»⁷

Che cosa si fa per preparare i futuri giornalisti all'assunzione di responsabilità civili così elevate? Ho cercato una risposta mandando a tutte le scuole di giornalismo in Svizzera (dalle università ai corsi più spiccatamente professionali) un que-

stionario sull'insegnamento e sulla ricerca dell'etica del giornalismo. Il sondaggio ha rivelato una sostanziale inadeguatezza delle infrastrutture di formazione al compito che sarebbe il loro. Manca uno sforzo (nel numero di persone addette, e nell'assegnazione di incarichi di ricerca) per approfondire il problema dal lato teorico e non solo dal lato pragmatico. L'accento è quasi totalmente posto sul «know how», manca un corrispondente impegno sul fronte del «know why». È come se, per assurdo, si potessero concepire studi di giurisprudenza senza filosofia del diritto, o studiare medicina senza occuparsi di bioetica.

Forse il difetto sta nel mischiare profili e obiettivi professionali diversi. Il giornalismo ha un obiettivo diverso, anzi: opposto, rispetto a discipline come la comunicazione istituzionale o aziendale, le pubbliche relazioni, il marketing.

«Mentre il giornalismo è fondato sulla capacità del linguaggio di orientare all'intesa, le pubbliche relazioni sono uno strumento per il conseguimento di obiettivi esterni, più che altro economici o politici. Di regola esse non sono dirette a stimolare un discorso aperto ma tendono esplicitamente a un effetto di persuasione. Se, al contrario, il giornalismo è inte-

6 Jürgen Habermas, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats, Frankfurt a. M., 1992.

7 Matthias Loretan, Ethik des Öffentlichen. Grundrisse einer Medienethik als Theorie kommunikativen Handelns, in: Adrian Holderegger (Hrsg.), Kommunikations- und Medienethik. Interdisziplinäre Perspektiven, Freiburg i. Ü., 1999.

so come difesa del discorso democratico, il suo ruolo è in primo luogo la comunicazione e non la persuasione.»⁸ Pur avendo in comune gli strumenti, queste professioni differiscono per il fine del loro lavoro. Esse hanno in comune il «know how» ma differiscono sul «know why». Il rischio è che la specificità del giornalismo venga assorbita nelle logiche e nelle costrizioni del sistema mediatico. Sono più che mai evidenti, nella società, gli effetti negativi prodotti dai media asserviti alla logica del successo ad ogni costo: sono le patologie denunciate da Jürgen Habermas come «colonizzazione della sfera pubblica». Ci possiamo chiedere se si tratti di una deriva senza speranza. I pareri sono divisi. Gli autori che seguono la linea di Habermas sono del parere che la razionalità comunicativa (cioè il riferimento finale del giornalismo alla «polis») è minacciata ma non soppressa. Esiste secondo loro un po-

tenziale di emancipazione (il termine non deve spaventare!) che è innato nel giornalismo e che è dimostrato dall'esperienza storica. I 76 giornalisti morti, nel mondo, durante il 2009, sono caduti per il giornalismo, non per il «sistema» mediatico.

Agli uomini di scuola che mi ascoltavano ho dunque proposto di riflettere su questa scelta: o si rafforza l'insegnamento dell'etica (e specialmente nelle università si fa spazio all'insegnamento e alla ricerca teoriche), pur continuando ad accettare che i candidati si formino accanto a chi poi si occuperà di servire questo o quel padrone, oppure si suggerisce ai futuri giornalisti di formarsi in altre facoltà (lettere, diritto, storia, scienze politiche, economia), lasciando a una struttura specifica nel biennio di tirocinio il compito di destare in loro lo studio e l'amore per il giornalismo inteso come «ruolo fiduciario» della pubblica opinione.

8 Carsten Brosda, *Diskursiver Journalismus. Journalistisches Handeln zwischen kommunikativer Vernunft und mediensystemischem Zwang*, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2008.

Composizione del Consiglio della stampa 2010

Presidente:



Dominique von Burg
Carouge, «Tribune de Genève»

Vicepresidenti:



Edy Salmina
Comano,
Radiotelevisione svizzera italiana



Esther Diener-Morscher
Bern, freie Journalistin


Rappresentanti del pubblico



Dr. phil. Markus Locher
Mittelschullehrer, Basel



Dr. LL. M. Philip Kübler
Rechtsanwalt, Zürich



Dr. Charles Ridoré
Villars-sur-Glâne



Dr. iur. Peter Liatowitsch
Rechtsanwalt, Notar und Mediator
Basel



Anne Seydoux
Licence en droit, Delémont
Conseillère aux Etats



Francesca Snider
Avvocato e notaio, Locarno

Giornalisti:



Nadia Braendle
Genève, Journaliste



Michel Bühler
Orbe, Journaliste libre



Pascal Fleury
Ependes, «La Liberté»



Luisa Ghiringhelli
Lugano, giornalista libera



Jan Grübler
Zürich, Schweizer Radio DRS



Claudia Landolt Starck
Suhr, freie Journalistin

Giornalisti:



Pia Horlacher

Zürich, «NZZ am Sonntag»



Foto: Sabine Wunderlin

Klaus Lange

Zürich, «SonntagsBlick»



Sonja Schmidmeister, lic. phil.

Rüschlikon, Schweizer Radio DRS



Dr. Daniel Suter

Zürich, Publizist



Max Trossmann

Adliswil, Historiker und Publizist



Michel Zendali

Lausanne, Télévision Suisse Romande

Segretariato:



Dr. Martin Künzi

Interlaken, Fürsprecher

In vendita presso:

Schweizer Presserat

Sekretariat

Conseil suisse de la presse

Secrétariat

Consiglio svizzero della stampa

Segretariato

Bahnhofstrasse 5, Postfach/Case 201, 3800 Interlaken

Telefon/Téléphone/Telefono: 033 823 12 62

Telefax/Téléfax/Telefax: 033 823 11 18

Website: www.presserat.ch; E-Mail: info@presserat.ch

Korrektorat: Max Trossmann

Layout: Domino Werbeagentur Interlaken

Druck: Balmer Druck, Interlaken

